



FNOMCeO

Roma, _____

COMUNICAZIONE N.

21

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

Prot. N°: _____

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. Marcello Fontana

Resp. Istrut.: -

OGGETTO:

➤ IRAP – MEDICI E
ODONTOIATRI - REQUISITO
DELL' AUTONOMA
ORGANIZZAZIONE -
APPROVATA
DEFINITIVAMENTE LA
DELEGA FISCALE.

Cari Presidenti,

si ritiene opportuno segnalare che l'Assemblea della Camera dei Deputati nella seduta del 27 febbraio 2014 ha approvato, in via definitiva, la proposta di legge n. 282 ed abbinate-B concernente "delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita" (approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato).

In particolare si rileva che l'art. 11, comma 2, del provvedimento così recita: "nell'ambito dell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo chiarisce la definizione di autonoma organizzazione, anche mediante la definizione di criteri oggettivi, adeguandola ai più consolidati principi desumibili dalla fonte giurisprudenziale, ai fini della non assoggettabilità dei professionisti, degli artisti e dei piccoli imprenditori all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)" (All. n. 1).

All'uopo si ricorda che la Corte Suprema di Cassazione – Sezione Tributaria – con sentenza n. 4923/13 ha rilevato che, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del

2001, presupposto impositivo dell'IRAP si ha quando sia presente il requisito dell'autonoma organizzazione.

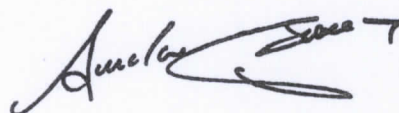
In un passaggio chiave della sentenza la Corte Suprema di Cassazione chiarisce che "il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l'id quod plerumque accidit, costituiscano nell'attualità il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui".

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Amedeo Bianco

All. n. 1



XVII LEGISLATURA
**CAMERA DEI
DEPUTATI**

N. 282-950-1122-1339-B

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

il 25 settembre 2013 (v. stampato Senato n. 1058)

MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 4 febbraio 2014

d'iniziativa dei deputati

**CAUSI, MARCHI, BARGERO, BOCCUZZI, BONIFAZI, CAPOZZOLO, CARBONE,
CARELLA, COLANINNO, COSCIA, DE MARIA, DE MENECH, MARCO DI MAIO,
D'INCECCO, FEDI, FIANO, CINZIA MARIA FONTANA, FONTANELLI, FRAGOMELI,
FREGOLENT, GIAMPAOLO GALLI, GINATO, GNECCHI, LORENZO GUERINI,
GUTGELD, LEONORI, LODOLINI, MARANTELLI, MARTELLA, MISIANI,
MOGHERINI, PELILLO, PETRINI, SALVATORE PICCOLO, PISTELLI, RIBAUDO,
ROSTAN, SANGA, ZAPPULLA; ZANETTI; CAPEZZONE, CAUSI, BERNARDO,
SOTTANELLI, BARBANTI, BARGERO, BUSIN, CAPELLI, MAIETTA; MIGLIORE, DI
SALVO, BOCCADUTRI, MARCON, RAGOSTA, PAGLIA, LAVAGNO**

**Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla
crescita**

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 5 febbraio 2014

TESTO

approvato dalla Camera dei deputati

Art. 1.

*(Delega al Governo per la revisione del sistema
fiscale e procedura)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione, nonché del diritto dell'Unione europea, e di quelli dello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, con particolare riferimento al rispetto del vincolo di irretroattività delle norme tributarie di sfavore, in coerenza con quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo

TESTO

modificato dal Senato della Repubblica

Art. 1.

*(Delega al Governo per la revisione del sistema
fiscale e procedura)*

1. *Identico.*

diretta o con società interamente partecipate ovvero avvalendosi, in via transitoria e nelle more della riorganizzazione interna degli enti stessi, delle società del gruppo Equitalia, subordinatamente alla trasmissione a queste ultime di informazioni idonee all'identificazione della natura e delle ragioni del credito, con la relativa documentazione;

7) prevedere un codice deontologico dei soggetti affidatari dei servizi di riscossione e degli ufficiali della riscossione, da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

8) prevedere specifiche cause di incompatibilità per i rappresentanti legali, amministratori o componenti degli organi di controllo interni dei soggetti affidatari dei servizi;

d) rafforzamento, costante aggiornamento, piena informatizzazione e condivisione tra gli uffici competenti dei meccanismi di monitoraggio e analisi statistica circa l'andamento, in pendenza di giudizio, e circa gli esiti del contenzioso tributario, al fine di assicurare la tempestività, l'omogeneità e l'efficacia delle scelte dell'amministrazione finanziaria in merito alla gestione delle controversie, nonché al fine di verificare la necessità di eventuali revisioni degli orientamenti interpretativi dell'amministrazione stessa, ovvero di interventi di modifica della normativa tributaria vigente;

e) contemperamento delle esigenze di efficacia della riscossione con i diritti del contribuente, in particolare per i profili attinenti alla tutela dell'abitazione, allo svolgimento dell'attività professionale e imprenditoriale, alla salvaguardia del contribuente in situazioni di grave difficoltà economica, con particolare riferimento alla disciplina della pignorabilità dei beni e della rateizzazione del debito.

Art. 11.

(Revisione dell'imposizione sui redditi di impresa e di lavoro autonomo e sui redditi soggetti a tassazione separata; previsione di

d) identica;

e) identica.

Art. 11.

(Revisione dell'imposizione sui redditi di impresa e di lavoro autonomo e sui redditi soggetti a tassazione separata; previsione di

regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni)

1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la ridefinizione dell'imposizione sui redditi, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle società (IRES) dell'imposizione sui redditi di impresa, compresi quelli prodotti in forma associata dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), assoggettandoli a un'imposta sul reddito imprenditoriale, con aliquota proporzionale allineata a quella dell'IRES, e prevedendo che siano deducibili dalla base imponibile della predetta imposta le somme prelevate dall'imprenditore e dai soci e che le predette somme concorrano alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini dell'IRPEF dell'imprenditore e dei soci;

b) istituzione di regimi semplificati per i contribuenti di minori dimensioni, nonché, per i contribuenti di dimensioni minime, di regimi che prevedano il pagamento forfetario di un'unica imposta in sostituzione di quelle dovute, purché con invarianza dell'importo complessivo dovuto, prevedendo eventuali differenziazioni in funzione del settore economico e del tipo di attività svolta, con eventuale premialità per le nuove attività produttive, comprese eventuali agevolazioni in favore dei soggetti che sostengono costi od oneri per il ricorso a mezzi di pagamento tracciabili, coordinandoli con analoghi regimi vigenti e con i regimi della premialità e della trasparenza previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni; coordinamento e adeguamento della disciplina dei minimi contributivi con i regimi fiscali di cui alla presente lettera;

c) previsione di possibili forme di opzionalità;

d) semplificazione delle modalità di

regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni)

Identico.

imposizione delle indennità e somme, comunque denominate, percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, nonché di altre somme soggette a tassazione separata.

2. Nell'ambito dell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo chiarisce la definizione di autonoma organizzazione, anche mediante la definizione di criteri oggettivi, adeguandola ai più consolidati principi desumibili dalla fonte giurisprudenziale, ai fini della non assoggettabilità dei professionisti, degli artisti e dei piccoli imprenditori all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Art. 12.

(Razionalizzazione della determinazione del reddito di impresa e della produzione netta)

1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per ridurre le incertezze nella determinazione del reddito e della produzione netta e per favorire l'internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia, in applicazione delle raccomandazioni degli organismi internazionali e dell'Unione europea, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) introduzione di criteri chiari e coerenti con la disciplina di redazione del bilancio, in particolare per determinare il momento del realizzo delle perdite su crediti, ed estensione del regime fiscale previsto per le procedure concorsuali anche ai nuovi istituti introdotti dalla riforma del diritto fallimentare e dalla normativa sul sovraindebitamento, nonché alle procedure similari previste negli ordinamenti di altri Stati;

b) revisione della disciplina impositiva riguardante le operazioni transfrontaliere, con particolare riferimento all'individuazione della residenza fiscale, al regime di imputazione per trasparenza delle società controllate estere e di quelle collegate, al regime di rimpatrio dei dividendi provenienti dagli Stati con regime fiscale privilegiato, al regime di deducibilità dei costi di transazione commerciale dei soggetti

Art. 12.

(Razionalizzazione della determinazione del reddito di impresa e della produzione netta)

Identico.